ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 18 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

L'assemblea ordinaria e' valida, in prima convocazione, con la presenza, in persona o per delega, di 1/3 dei soci; in seconda convocazione, che puo' aver luogo anche nello stesso giorno e ad un'ora di distanza dalla data fissata nell'avviso, per la prima convocazione, l'assemblea e' valida qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria e' valida in prima convocazione, con la presenza, in persona o per delega di 2/3 dei soci in seconda convocazione, che puo' aver luogo nei termini previsti nel comma precedente, l'assemblea e' valida con la presenza in persona o per delega, di una meta' dei soci. Tanto l'assemblea ordinaria che quella, straordinaria deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' la proposta si intende respinta.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it